

Reati ostativi e permessi premio - C. Cost. n. 253/2019

Con la sentenza n. 253 del 2019 la Corte Costituzionale, in accoglimento delle questioni sollevate dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia per violazione degli artt. 3 e 27 comma 3 Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, L. 354/1975 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste - nonché, in via consequenziale, per gli altri delitti previsti nel medesimo art. 4-bis, comma 1, L. 354/1975 - possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter L. 354/1975 allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Viene pertanto rimossa quella preclusione che, sino ad oggi, impediva al magistrato di sorveglianza qualunque valutazione in concreto sulla pericolosità del condannato, determinando l'inammissibilità di ogni richiesta di accesso ai benefici penitenziari, salvo che la richiesta collaborazione già risultasse "inesigibile" (per limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso), "impossibile" (per integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato nella sentenza di condanna) ovvero "oggettivamente irrilevante" (per applicazione di circostanze attenuanti, in ragione della riparazione del danno o del compimento di azioni rivolte ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero perché l'opera prestata ha avuto minima importanza nella preparazione o esecuzione del reato ovvero in quanto il delitto commesso fosse risultato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti).

Secondo la Corte, infatti, tale presunzione, di per sé costituzionalmente legittima in quanto fondata sul ragionevole mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale da parte del condannato non collaborante, non può risultare assoluta ma solo relativa, in considerazione delle conseguenze afflittive ulteriori poste a carico del detenuto non collaborante e dell'impossibilità altrimenti sancita di valutarne, in modo specifico e individualizzante, il percorso carcerario: riprendendosi qui quanto già adombrato nella sentenza n. 306 del 1993 in cui, pur affermandosi la manifesta infondatezza di analoghe questioni, si era precisato che, comunque, inibire l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per determinati gravi reati, i quali non collaborino con la giustizia, comporta una rilevante compressione della finalità rieducativa della pena secondo una logica normativa per "tipi d'autore" in contrasto con i principi di proporzione e di individualizzazione della pena che caratterizzano lo stesso trattamento penitenziario.

D'altro canto, nella sentenza neppure si omette di ricordare che - come già altrove chiarito (ad esempio nelle sentenze nn. 436 del 1999, 90 del 2017 e 149 del 2018) - almeno per le pene medio-lunghe il permesso premio in discussione consente «al detenuto, a fini rieducativi, i primi spazi di libertà», mostrando una «funzione pedagogico-propulsiva» e permettendo «l'osservazione da parte degli operatori penitenziari degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in libertà».

Nel contempo, mutuando da un orientamento invero già diffuso nella giurisprudenza di legittimità (si richiamano, ad esempio, Cass., Sez. I, 12 ottobre 2017, n. 77044; Sez. I, 8 luglio 2019, n. 29869; Sez. I, 13 agosto 2019, n. 36057), la Corte si premura di rilevare che, in ogni caso, il superamento della presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora può basarsi, non già sulla sola regolare condotta carceraria, sulla mera partecipazione al percorso rieducativo o su una dichiarata dissociazione, bensì sulla specifica "allegazione", di cui è onerato lo stesso condannato, di elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti

con la criminalità organizzata sia il pericolo di un loro ripristino, tra cui assumono particolare rilievo, per il magistrato di sorveglianza, le relazioni della pertinente autorità penitenziaria e le informazioni acquisite per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente.

Stante l'ulteriore limite stabilito dal comma 3-*bis* del medesimo art. 4-*bis* L. 354/1975 oggetto di censura, l'onere del condannato diventa poi di vera e propria prova (contraria), e non più di semplice allegazione, ove il Procuratore nazionale antimafia (oggi anche antiterrorismo) o il Procuratore distrettuale comunichi, d'iniziativa o su segnalazione del competente comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Ciò significa, tra l'altro, che non vi può essere mai spazio per l'accesso ai permessi premio per il detenuto in regime di 41-*bis* L. 354/1975, atteso che tale regime, per formulazione normativa, presuppone l'accertata attualità del collegamento con l'associazione criminale.

La Corte, infine, precisa che la questione non riguarda il c.d. ergastolo ostativo, pur oggetto di applicazione nei processi *a quibus* nonché di recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo del 13 giugno 2019 nel caso *Viola contro Italia*, perché la prospettazione dei ricorrenti non investe la preclusione alla concessione della liberazione condizionale al condannato all'ergastolo che non collabora con la giustizia e che abbia già scontato i ventisei anni effettivi di carcere. D. Piva